

LE VARIE FORME DI DISCRIMINAZIONE

*** LA DISCRIMINAZIONE PER RAZZA E ORIGINE ETNICA**

Gli sforzi per lo sviluppo di una strategia globale a livello dell'Unione sono stati intrapresi in principio dal Parlamento Europeo, che ha istituito un Comitato di inchiesta per redigere un Rapporto, il cosiddetto "Rapporto Evrigenis" che raccomanda una serie di misure per la lotta a razzismo, xenofobia, anti-Semitismo ed intolleranza a livello degli Stati membri, da completare eventualmente con misure adottate a livello comunitario.

Nel 1986, il Parlamento Europeo, insieme a Consiglio, Commissione e Rappresentanti degli Stati membri in seno al Consiglio, hanno firmato la Dichiarazione contro razzismo e xenofobia esprimendo condanna di tutte le forme di discriminazione.

In seguito, come accennato, sono nati contrasti fra Stati relativamente al tipo ed alla quantità di poteri che l'allora Comunità potesse dispiegare a riguardo, contrasti che inevitabilmente hanno frenato il processo di normazione.

Tuttavia l'anno 1997 è stato dedicato dall'Europa al razzismo e a Vienna, nel giugno dello stesso anno, è stato creato l'Osservatorio europeo per il razzismo e la xenofobia, organo di monitoraggio dei comportamenti vissuti nei singoli Stati.

La Risoluzione del Parlamento Europeo su razzismo, xenofobia, anti-Semitismo ed ulteriori passi per combattere la discriminazione razziale del 1998 si ispira a tutta una serie di provvedimenti adottati in precedenza dallo stesso Parlamento, oltre che alla Convenzione Europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, alla Convenzione Internazionale del 1966 sull'eliminazione della discriminazione razziale, ai Trattati vigenti nell'Unione ecc. esorta con vigore gli Stati a ratificare il Trattato di Amsterdam e la Commissione ad attivarsi per una normativa sulla base dell' art. 13, traendo spunto dalle proposte dello Starting Line.

*** LA DISCRIMINAZIONE PER RELIGIONE E OPINIONI**

Si intende, per discriminazione sulla base della religione e delle opinioni, la disparità di trattamento riservata ad individui in ragione del culto praticato o delle opinioni professate.

Anche a questo riguardo, il Parlamento Europeo ha spesso esortato Consiglio, Commissione e Stati membri ad adoperarsi per la lotta alla discriminazione contro le minoranze religiose, convinto che essa non fosse altro che un corollario della discriminazione razziale e della xenofobia.

Per quanto concernente Chiese o istituzioni religiose, la Direttiva prescrive che gli stessi Stati membri possano prevedere eccezioni (sulla base della religione) al dettato generale qualora tali eccezioni trovino giustificazione nel contesto del costume dell'organizzazione.

*** LA DISCRIMINAZIONE DI GENERE**

La discriminazione per genere è la disparità di trattamento operata in ragione del sesso.

L'Unione si è basata a lungo sull'ex art.119 (ora art.141) del Trattato CE per combattere la discriminazione di genere. Si è dunque partiti dal principio di uguale remunerazione per addivenire alle uguali condizioni di accesso al lavoro, alle uguali condizioni nella sicurezza sociale, all'inversione dell'onere della prova, oltre alla problematica delle azioni positive da prevedere in modo trasversale per tutte le linee delle normative e delle politiche attuative.

*** LA DISCRIMINAZIONE PER DISABILITÀ**

La discriminazione sulla base della disabilità è quella disparità di trattamento operata nei confronti di individui affetti da un qualche tipo di handicap.

Molte sono state le Risoluzioni dell'Europarlamento relative ai diritti dei diversamente abili e alla lotta alla relativa discriminazione. Anche il Consiglio si è attivato: interessante in questo contesto è la Risoluzione del 17 giugno del 1999 sulle uguali opportunità nell'impiego per le persone diversamente abili.

*** LA DISCRIMINAZIONE PER ETÀ**

La discriminazione sulla base dell'età, è la disparità di trattamento in ragione dell'età anagrafica di un soggetto.

Relativamente all'età, già all'inizio degli anni '90 si fece strada l'idea che l'Unione dovesse tutelare il diritto dei più anziani ad un posto legittimo nella società e contro l'esclusione sia nel lavoro, sia nella vita quotidiana.

Il Consiglio dell'Unione si è attivato attraverso una dichiarazione del 1993 in occasione dell'Anno europeo dell'anziano e della solidarietà fra generazioni e una Risoluzione legislativa volta ad incorporare l'opinione dell'Europarlamento sulla proposta di una Decisione del Consiglio relativa al sostegno comunitario di azioni in favore degli anziani (1995).

*** LA DISCRIMINAZIONE PER ORIENTAMENTO SESSUALE**

Per discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale si intende la disparità di trattamento operata in ragione delle scelte sessuali di un soggetto.

In questo campo, il parlamento Europeo ha emanato numerose Risoluzioni relativamente al sostegno dell'uguale trattamento di tutti i cittadini dell'UE senza considerazione degli orientamenti sessuali.

*** L'AGENDA DI POLITICA SOCIALE E LA STRATEGIA EUROPEA PER L'IMPIEGO: ALTRE MISURE POLITICHE IN MATERIA¹**

Nell'ambito dell'UE, molta parte della lotta al razzismo può essere condotta anche con strumenti diversi da quelli prettamente legislativi.

L'AGENDA di POLITICA SOCIALE dell'UNIONE, nata dai lavori della Commissione europea², ha lo scopo di assicurare la positiva e dinamica interazione delle politiche economiche, del lavoro e sociali, e la mobilitazione di tutti gli attori che insieme si occupano del rinnovo economico e sociale.

L'Agenda include una vasta gamma di misure dallo sviluppo economico competitivo e sostenibile, la piena occupazione e l'alta produttività, alla coesione sociale e la qualità della vita. Essa ricomprende politiche recentemente adottate e strutture di nuova costituzione per la cooperazione e la consultazione fra istituzioni europee, governi nazionali e, fra essi, partner sociali e società civile. Questo vale in particolare per la **Strategia europea per l'impiego**, lanciata nell'ambito del Consiglio europeo straordinario di Lussemburgo nel 1997.

¹ Traduzione non ufficiale sintetica a cura di PRO.DO.C.S.. Per la fonte, cfr. nota n° 3.

² L'Agenda si basa su di una comunicazione presentata dalla Commissione il 28 giugno 2000

I vari elementi dell'Agenda sono stati approvati ai più alti livelli politici, cioè dai Capi di Stato e di Governo nei Consigli d'Europa (in particolare nell'ambito del Summit di Lussemburgo a fine '97, nel Summit di Lisbona nella prima metà del 2000 e nel Summit di Nizza nella seconda metà del 2000).

È necessario aggiungere che il 25 novembre 1999, la Commissione ha adottato un pacchetto di proposte per combattere la discriminazione inclusa la proposta per un Programma di Azione comune (Joint Action) a livello dell'Unione per il periodo 2001/2006. Un'altra iniziativa importante è stata denominata EQUAL che si ripropone di sviluppare la cooperazione transnazionale per promuovere nuovi strumenti atti a combattere discriminazioni e disuguaglianze sul lavoro, ma anche a tutelare i diritti dei richiedenti asilo e a lottare contro il razzismo in generale.

Molti documenti, inclusi quelli che sono stati ufficialmente adottati, richiedono politiche che promuovano l'inclusione, l'uguaglianza e combattano l'esclusione e la discriminazione.

Una lettura attenta dei testi può portare alla conclusione che l'uguaglianza dei cittadini dei Paesi terzi e la discriminazione nei confronti delle minoranze etniche, sebbene sempre più menzionata, non stiano ricevendo l'attenzione che meriterebbero.

Tuttavia, le strutture costitutive dell'Unione, offrono ampie opportunità di dare a tali questioni il posto importante che spetta loro.

È bene sottolineare inoltre, che le politiche anti-discriminazione, stanno coinvolgendo e coinvolgeranno in futuro anche nuovi attori come Governi, ONG, parti sociali.